



Comune di Tombolo

**PIANO DI RAZIONALIZZAZIONE
DELLE SOCIETA' PARTECIPATE
DI ETRA SPA**

Relazione Tecnica

ANALISI PERIODICA DELLE PARTECIPAZIONI PUBBLICHE EX ART. 20 DEL D.LGS 175/2016

PARTECIPAZIONI DETENUTE DA ETRA SPA

Premesso che, ETRA detiene:

- 1) una quota di partecipazione pari al 49% del capitale sociale in ETRA ENERGIA SRL (di seguito, ETRA ENERGIA). La società, costituita in data 29.03.2007 ha come scopo prevalente la commercializzazione di energia nelle sue diverse forme prodotta, acquistata e importata;
- 2) una quota di partecipazione pari al 20% del capitale sociale in AGENZIA PER LO SVILUPPO E L'INNOVAZIONE ASI SRL (di seguito, ASI). La società, costituita in data 01.08.2005, ha tra i suoi scopi quello della realizzazione, dell'acquisto, dello sviluppo, della manutenzione, della gestione di servizi informativi, informatici e per la comunicazione;
- 3) una quota di partecipazione pari al 12,34 % del capitale sociale in VIVERACQUA SCARL (di seguito, VIVERACQUA). La società consortile, costituita in data 30.06.2011 tra gestori del servizio idrico integrato per lo svolgimento e la regolamentazione di determinate fasi delle attività d'impresa dei soci stessi, ha tra le finalità principali quelle di creare sinergie fra le reciproche imprese, ridurre e/o ottimizzare i costi di gestione, gestire in comune alcune fasi delle rispettive imprese.

Considerato che:

1. L'art. 20 co. 1 del d.lgs. 175/2016 prevede che, ove ricorrano i presupposti previsti dal comma 2 del medesimo articolo, le amministrazioni pubbliche adottano un piano di assetto delle loro partecipazioni;
2. L'allora Consiglio di Gestione di ETRA, nella seduta del 29.11.2023, preso atto della sussistenza dei requisiti necessari per il mantenimento delle partecipazioni societarie detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA, ha proposto al Consiglio di Sorveglianza di mantenere tutte e tre le partecipazioni societarie (di seguito, la Proposta);
3. il Consiglio di Sorveglianza di ETRA, nella seduta del 04.12.2023, preso a sua volta atto del permanere dei requisiti per il mantenimento delle partecipazioni societarie, ha confermato la Proposta e deliberato di mantenere le partecipazioni detenute da ETRA in ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA;
4. la Proposta è stata trasmessa ai Comuni Soci con comunicazione prot. n. 0174479 del 05.12.2023, affinché gli stessi potessero recepire le indicazioni fornite dalla governance di ETRA nei rispettivi provvedimenti sull'assetto delle società partecipate, che gli stessi sono tenuti ad adottati ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 175/2016 entro il 31 dicembre di ogni anno;

Tutto ciò Premesso e Considerato, nel corso del 2024 nessuna azione di razionalizzazione è stata intrapresa con riferimento alle quote di partecipazione detenute da ETRA nelle società ETRA ENERGIA, ASI e VIVERACQUA.

CONSIDERAZIONI SULL'EVENTUALE ADOZIONE DI MISURE DI RAZIONALIZZAZIONE PER IL 2025

Per quanto riguarda le Società ASI e VIVERACQUA non si segnalano novità di rilievo intervenute nel corso del 2024. Per le due società continuano a non sussistere i presupposti previsti dall'art. 20 co.2 del d.lgs. 175/2016,

in presenza dei quali le amministrazioni pubbliche sono tenute ad adottare un piano di riassetto per la razionalizzazione, fusione o soppressione delle proprie partecipazioni societarie dirette ed indirette (di seguito, i Presupposti per la Razionalizzazione).

Con specifico riferimento ad ETRA ENERGIA, si segnala che l'Assemblea dei Soci della partecipata, nella seduta del 08.10.2024, ha approvato la modifica dell'oggetto sociale, che è stato implementato con la previsione delle seguenti attività: (i) acquisto e rivendita di beni e servizi destinati a favorire la salute e il benessere delle persone e degli animali e il miglioramento della qualità della vita; (ii) acquisto e rivendita di beni e servizi che attraverso la valorizzazione del brand siano destinati anche alla fidelizzazione della clientela; (iii) promozione e/o commercializzazione di servizi assicurativi (di seguito, la Modifica Statutaria).

La Modifica Statutaria, ritenuta congrua dal CDA di ETRA, è stata preventivamente autorizzata dagli Enti Locali Soci di ETRA nella seduta del Comitato di Coordinamento del 09.09.2024.

Nonostante la Modifica Statutaria, anche per ETRA ENERGIA non sussistono i Presupposti per la Razionalizzazione. Conseguentemente, non vi è alcun obbligo normativo che imponga di procedere alla dismissione delle tre partecipazioni detenute da ETRA.

Per completezza di analisi, si rileva, che:

1) per ETRA ENERGIA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs 175/16 in quanto produce un servizio di interesse generale (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto un risultato d'esercizio positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

2) per ASI non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto produce servizi strumentali ad ETRA e agli altri enti pubblici soci della stessa (art. 20, co. 2, lett. a);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g);

3) per VIVERACQUA non è necessario procedere con la razionalizzazione della partecipazione societaria ai sensi dell'art. 20, comma 2 del d.lgs 175/16 in quanto:

- la società rientra in una delle categorie di cui all'art. 4 del d.lgs. 175/16 in quanto svolge servizi di committenza in favore di ETRA e delle altre società socie della stessa (art. 20, co. 2, lett. e);
- il numero dei dipendenti è superiore a quello degli amministratori (art. 20, co. 2, lett. b);
- la società non svolge attività analoghe o simili a quelle svolte da altre società partecipate o da enti pubblici strumentali (art. 20, co. 2, lett. c);
- il fatturato medio è superiore al milione di euro nel triennio precedente (art. 20, co. 2, lett. d);
- negli ultimi cinque esercizi la società ha prodotto sempre un risultato positivo (art. 20, co. 2, lett. e);
- non si rileva la necessità di aggregazione con altre società aventi ad oggetto le attività consentite all'art. 4 (art. 20, co. 2, lett. g).